

DIREZIONE GENERALE/

DIPARTIMENTO POLITICHE SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO:

UFFICIO: SISTEMI INFORMATIVI.

L'Estensore
Dott.ssa Gabriella Di Minco
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
Dr. Pietro Di Paolo
(firma)

Il Dirigente del Servizio

(firma)

Il Direttore Regionale
Dr. Antonio Di Paolo
(firma)

Il Componente la Giunta
Dr. Dino Pepe
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

[Firma]
(firma)

Il Segretario della Giunta

[Firma]
(firma)

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 23 LUG. 2018 Deliberazione N. 540

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente Giovanni LOLLI

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. D'IGNAZIO Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Fabrizio Bernardini

OGGETTO

Approvazione dello schema protocollo di intesa tra AGEA/REGIONE per la sincronizzazione ed acquisizione dei dati presenti nel SIAN necessari alla realizzazione dei servizi connessi agli adempimenti ed esigenze informative nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

il Regolamento di esecuzione n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione n. 809/2014 recante modalità di applicazione del reg. UE 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

PRESO ATTO che con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

CONSIDERATO che l'Autorità di Gestione, identificata nel Direttore del Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca, deve ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 66.1 del Reg.1305/2013, coordina ed è responsabile della programmazione, nonché della corretta, efficiente ed efficace gestione del programma per l'intero periodo di attuazione dello stesso e deve assicurare l'esistenza di un sistema elettronico adeguato e sicuro per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici sul programma e sulla sua attuazione.

PREMESSO CHE:

- con legge 4 giugno 1984, n. 194 è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN - ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
- il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ha disposto la soppressione e la liquidazione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito "AGEA", ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche agricole, attribuendole, tra l'altro, il ruolo di Organismo Pagatore, ed in quanto tale cura l'erogazione degli aiuti previsti dalla disposizioni comunitarie a valere sul FEASR;
- l'articolo 15, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che gli Enti e le Agenzie vigilati dal Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN ;
- l'articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 che il SIAN assicuri i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e nazionale connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi, nonché alle connesse attività di controllo integrato, così come previsto in particolare dal Reg. UE n. 1306/2013;
- l'art. 5, comma 4, del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, prevede in particolare che, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza, l'AGEA, gli altri Organismi Pagatori e le Regioni si avvalgano, ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del SIAN;
- la Regione Abruzzo deve procedere urgentemente alla realizzazione di servizi di sincronizzazione con il SIAN, al fine di dare corretta attuazione alle proprie scelte strategiche in materia di politica agricola;
- il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura" ha attribuito ad AGEA la funzione di coordinamento e gestione del SIAN;
- AGEA ha costituito una società di capitali per la gestione e lo sviluppo del SIAN, denominata SIN S.r.l (oggi SIN S.p.a.), affidataria ex lege del complesso dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, per espressa previsione statutaria, competente alla gestione dei servizi erogati tramite il SIAN a favore degli altri Enti: in data 30 gennaio 2006 è stato stipulato fra AGEA e SIN il conseguente Contratto di Servizio Quadro nel quale è espressamente previsto che SIN espletì attività di natura strumentale a favore, oltre che di AGEA, anche delle Regioni e degli Organismi Pagatori;
- l'Agenda per la semplificazione del Governo, ed in particolare il piano di semplificazione "Agricoltura 2.0" presentato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 18 novembre 2014, prevede innovative misure in grado di facilitare le attività delle imprese agricole italiane e renderle più competitive anche attraverso la piena integrazione delle banche dati delle diverse Amministrazioni;
- l'art. 1, comma 210 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in vigore dal 1 gennaio 2015, ha modificato l'articolo 60, comma 3-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, con ciò, stabilendo che l'Anagrafe delle Aziende Agricole costituisce una delle banche dati di pubblico interesse ai sensi del CAD;

- il Decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020, postula il superamento dell'attuale frammentazione delle procedure amministrative e dei numerosi oneri burocratici in capo agli agricoltori, al fine di conseguire economie di spesa e recupero di efficienza, rafforzando le inter-relazioni tecnico-organizzative tra i vari attori del comparto agricolo;
- in data 3 marzo 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia per l'Italia Digitale e all'Agenzia per la Coesione, ha presentato il piano nazionale «Strategia per la Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, approvato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;
- il piano nazionale «Strategia per la Crescita Digitale» prevede una apposita sezione "Agricoltura Digitale", comprendente gli interventi per il comparto agricolo finalizzati all'efficientamento della Pubblica Amministrazione agricola e ad una concreta semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole;

DATO ATTO che, nell'ottica innanzi descritta ed al fine di cogliere i miglioramenti organizzativi e le semplificazioni attesi dagli agricoltori abruzzesi, è stato condiviso tra AGEA e Regione Abruzzo lo schema di protocollo d'intesa di cui all'accluso Allegato A alla presente deliberazione;

RITENUTO di disporre l'allestimento, a cura del Dipartimento Risorse e Organizzazione per mezzo del Servizio Sistema informativo regionale e rivoluzione della pubblica amministrazione, di una infrastruttura tecnologica;

RITENUTO di approvare il predetto schema di protocollo e di autorizzare il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca alla sottoscrizione dell'atto;

VISTA la L.R.14 settembre 1999, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

A termine delle vigenti norme legislative e regolamentari, all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra AGEA e Regione Abruzzo che, allegato al presente atto come Allegato A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di disporre l'allestimento, a cura del Dipartimento Risorse e Organizzazione per mezzo del Servizio Sistema informativo regionale e rivoluzione della pubblica amministrazione, di una infrastruttura tecnologica;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca a sottoscrivere con l'AGEA il protocollo al punto precedente;

Allegati

- Allegato A Schema di protocollo d'intesa formato da n° 14 pagine

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

- AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), di seguito, per brevità, anche "AGEA", codice fiscale 97181460581, P.I. 06234661004, che interviene nel presente Atto in persona di _____

E

- La Regione ..., con sede legale in xxxxxx, Codice Fiscale xxx, rappresentata da _____

PREMESSO CHE

- a) con legge 4 giugno 1984, n. 194 è stato istituito il Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN - ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole, con conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;
- b) l'articolo 15, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede che gli Enti e le Agenzie vigilati dal Ministero, le Regioni e gli Enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche, operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN anche per quanto concerne le informazioni derivanti



dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali, agroalimentari e della pesca;

- c) l'articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede in particolare, in attuazione della normativa comunitaria, che il SIAN assicuri i servizi necessari alla gestione degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune e nazionale connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi, nonché alle connesse attività di controllo integrato così come previsto in particolare dal Reg. UE n. 1306/2013;
- d) il Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, ha disposto la soppressione e la liquidazione dell'AIMA e l'istituzione dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, di seguito "AGEA", ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero, responsabile nei confronti della U.E. degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dai fondi comunitari FEAGA - Fondo europeo agricolo di garanzia, destinato a finanziare le misure di mercato e altre misure, e FEASR - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, destinato a finanziare i programmi di sviluppo rurale;
- e) l'AGEA promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli Organismi Pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e dei connessi regolamenti applicativi, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni (art. 5, comma 1, D.lgs. 165/99);
- f) l'art. 5, comma 4, del citato Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, prevede in particolare che, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza, l'AGEA, gli

altri Organismi Pagatori e le Regioni si avvalgano, ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del SIAN;

- g) la Regione Abruzzo ha urgenza di procedere alla realizzazione dei servizi di sincronizzazione con il SIAN che rivestono priorità assoluta al fine di dare attuazione agli indirizzi in materia di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti nell'ambito della propria potestà regolamentare;
- h) il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 ottobre 2005 ha stabilito le modalità di assunzione, da parte dell'AGEA, delle funzioni di coordinamento e gestione del SIAN, prima assegnate al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, nonché gli obblighi dell'AGEA ai fini della garanzia dell'integrazione all'interno del SIAN dei dati e dei servizi informativi derivanti dalle attività - eseguite dagli enti ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - che comportino la gestione di dati e di archivi informatizzati;
- i) il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura" ha attribuito ad AGEA la funzione, prima assegnata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di coordinamento e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- j) in applicazione della suddetta norma, AGEA ha disposto la costituzione di una società di capitali per la gestione e lo sviluppo del SIAN, costituita in data 29 novembre 2005 con la denominazione SIN S.r.l (oggi SIN S.p.a.), affidataria ex lege del complesso dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e, per espressa previsione statutaria, competente alla gestione dei servizi erogati tramite il SIAN a favore degli altri Enti;



- k) in data 30 gennaio 2006 è stato stipulato fra AGEA e SIN il Contratto di Servizio Quadro con il quale AGEA ha affidato a SIN la gestione e lo sviluppo del SIAN, ai sensi dell'art 4 del Decreto Legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2005, n. 231, e disciplinato le forme e le modalità di erogazione dei servizi stessi agli altri Enti interessati fra i quali le Regioni e gli OP riconosciuti ai sensi dei Regg. CE 1306/2013 e 907/2014, avente scadenza al 20 settembre 2016;
- l) il suddetto Contratto di Servizio Quadro prevede che la SIN espleti attività di natura strumentale a favore, oltre che di AGEA, anche delle Regioni e degli Organismi Pagatori;
- m) l'Agenda per la semplificazione del Governo, ed in particolare il piano di semplificazione "Agricoltura 2.0" presentato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 18 novembre 2014, prevede innovative misure in grado di facilitare le attività delle imprese agricole italiane e renderle più competitive anche attraverso la piena integrazione delle banche dati delle diverse Amministrazioni;
- n) l'art. 1, comma 210 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", in vigore dal 1 gennaio 2015, ha modificato l'articolo 60, comma 3-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, con ciò, stabilendo che l'Anagrafe delle Aziende Agricole costituisce una delle banche dati di pubblico interesse ai sensi del CAD;
- o) il Decreto ministeriale del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020, approvato dall'intesa Stato - Regioni, costituisce la base

normativa a sostegno del piano "Agricoltura 2.0" di cui alla precedente lettera m), richiedendo l'evoluzione del modello attuale di relazione tra le Pubbliche Amministrazioni attraverso il superamento dell'attuale frammentazione delle procedure amministrative e dei numerosi carichi burocratici in capo agli agricoltori, al fine di conseguire economie di spesa e recupero di efficienza a livello nazionale attraverso l'integrazione dei processi e delle inter-relazioni tecnico-organizzative tra i vari attori del comparto agricolo;

- p) in data 3 marzo 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia per l'Italia Digitale e all'Agenzia per la Coesione, ha presentato il piano nazionale «Strategia per la Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, approvato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea;
- q) il piano nazionale «Strategia per la Crescita Digitale» prevede una apposita sezione "Agricoltura Digitale", comprendente gli interventi per il comparto agricolo finalizzati all'efficientamento della Pubblica Amministrazione agricola e ad una concreta semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese agricole;

CONSIDERATO CHE

- r) ferma restando la piena autonomia amministrativa, organizzativa e contabile delle Regioni, risulta imprescindibile l'esigenza - in linea con i provvedimenti finalizzati all'esame delle spese sostenute dallo Stato per il funzionamento dei suoi uffici e per la fornitura di servizi ai cittadini, allo scopo di ridurre gli sprechi e di apportare



- miglioramenti al bilancio (cd. spending review) - di ricercare la massima economia complessiva nel governo degli adempimenti relativi al comparto agricolo;
- s) al fine di garantire l'armonizzazione delle medesime componenti applicative dei sistemi informativi dell'AGEA e delle diverse Regioni appare indispensabile garantirne la progettazione unitaria e condivisa da parte dei sunnominati soggetti;
 - t) gli interventi nel settore dell'agricoltura previsti dal piano nazionale «Strategia per la Crescita Digitale» di cui alla precedente lettera q) rendono non più procrastinabile l'assunzione di tutte le iniziative necessarie a garantire l'integrazione dei processi e delle interrelazioni tecnico-organizzative tra i vari attori del comparto, iniziative rese oggi possibili dall'evoluzione tecnologica in atto;
 - u) il conseguimento di un pieno utilizzo delle potenzialità offerte dal complesso di dati, tecnologie e infrastrutture di cui l'AGEA dispone nell'ambito del SIAN non può prescindere dalla ricerca di nuove forme di cooperazione tecnico-amministrativa e di processo fra la stessa AGEA e le Regioni,

Tutto ciò premesso e considerato

SI SOTTOSCRIVE IL PRESENTE PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2

(Obiettivo del Protocollo)

1. Il presente Protocollo ha come obiettivo la definizione delle modalità di collaborazione nell'ambito degli interventi pubblici di competenza delle Parti.
2. Le Parti si impegnano a porre in essere un rapporto collaborativo volto a realizzare una maggiore armonizzazione nell'applicazione della normativa comunitaria sull'intero territorio nazionale, nonché per garantire una maggiore integrazione dei processi e dei sistemi gestionali tra i vari soggetti istituzionali coinvolti.
3. I soggetti sottoscrittenti il presente Protocollo assumono, ciascuno per quanto di propria responsabilità, l'impegno di adottare gli atti e compiere tutte le attività necessarie per l'attuazione del presente Protocollo.

Art. 3

(Aree di intervento)

1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'art. 2, sono individuati quali progetti di interesse delle Parti quelli di cui all'Allegato al presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti individueranno progetti di sincronizzazione di particolare interesse della Regione Abruzzo e di AGEA e per i quali le Parti convengono di dover individuare i relativi ambiti mediante specifici accordi operativi.
3. In sede di prima applicazione del presente Protocollo è individuato secondo quanto previsto al comma 1 il progetto Anagrafe delle Aziende Agricole (Fascicolo Aziendale)

Art. 4

(Durata)



1. Il presente Protocollo ha validità 5 anni a decorrere dalla data di stipula e si rinnova automaticamente, per una sola volta. Alla seconda scadenza lo stesso potrà essere rinnovato di comune intesa fra le Parti.

Art. 5

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. AGEA metterà a disposizione della Regione Abruzzo i dati presenti nel SIAN per la realizzazione dei servizi connessi ai propri adempimenti ed esigenze informative. AGEA si impegna altresì a mettere a disposizione della Regione Abruzzo a titolo gratuito, sulla base di un piano di attività concordato fra le Parti, una risorsa professionale atta a fornire il supporto e l'assistenza tecnica necessarie alla verifica della messa in esercizio, nell'ambito del sistema informativo della Regione, delle componenti software necessarie per la sincronizzazione dei sistemi.
2. La Regione Abruzzo si impegna a costituire un'infrastruttura tecnologica finalizzata al:
 - a) popolamento iniziale della banca dati Regionale dell'anagrafe utilizzando i dati certificati del Fascicolo Aziendale SIAN (fasamento iniziale);
 - b) sincronizzazione per l'allineamento continuo dei dati regionali dell'Anagrafe delle Aziende Agricole al variare delle informazioni nel Fascicolo Aziendale SIAN;
 - c) analoghe attività per SINCRONIZZAZIONE TRA S.I. della Regione Abruzzo, OPR E SIAN (Registro nazionale debiti – RND).
3. La realizzazione delle attività di cui ai precedenti commi del presente articolo verrà assicurata da AGEA per il tramite del proprio ente strumentale SIN S.p.A. per come

qualificato nelle premesse del presente Protocollo, che la stessa AGEA ha a tal fine impegnato con comunicazione del _____

4. Successivamente alla data di scadenza del Contratto di Servizio Quadro AGEA/SIN di cui alla lettera m) delle premesse per come prorogata dall' art. 23, comma 7, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, conv. in l. 7 agosto 2016, n. 16, AGEA si impegna a garantire la realizzazione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa da parte del soggetto che verrà all'uopo individuato dalla stessa AGEA.
5. L'attuazione di progetti ulteriori rispetto a quelli indicati nel precedente art. 3, che le Parti, di comune accordo, intendessero realizzare, verrà disciplinata tramite stipula di specifici Atti Esecutivi secondo le modalità previste dal successivo art. 6.

Art. 6

(Stipula Atti Esecutivi)

1. La realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 5, comma 4 verrà disciplinata tramite stipula, tra la Regione ... e la SIN S.p.A., ovvero tra la Regione Abruzzo, a seguito dell'aggiudicazione della gara SIAN, e l'AGEA, di appositi Atti Esecutivi del presente Protocollo d'Intesa.
2. I corrispettivi previsti dai predetti Atti Esecutivi saranno determinati sulla base delle tariffe professionali già oggetto di apposito parere di congruità rilasciato da AGID ad AGEA per servizi analoghi a quelli oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 7



(Gestione del Protocollo)

1. Le Parti hanno provveduto a nominare un responsabile sull'esecuzione del presente Protocollo nella persona di l'AGEA, diper la Regione Abruzzo
2. I responsabili di cui al precedente comma hanno il compito di vigilare sull'esecuzione del Protocollo di Intesa, curando e coordinando le comunicazioni fra le Parti.

Art. 8

(Risoluzione del Protocollo)

1. Il presente Protocollo può essere risolto d'intesa fra le Parti per sopravvenute prioritarie ragioni di interesse pubblico ovvero per il verificarsi di eventi di forza maggiore che pregiudichino la prestazione del servizio.
2. Il presente Protocollo può inoltre essere risolto in caso di gravi inadempienze di una delle Parti.

Art. 9

(Effetti giuridici del Protocollo)

1. Il presente Protocollo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipulazione ed approvazione.

Art. 10

(Riservatezza)

1. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a:

- fornire all'altra tutte le informazioni relative ai singoli progetti che saranno concordemente ritenute utili per una migliore collaborazione;
 - considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni ed i materiali che saranno messi a sua disposizione dall'altra Parte;
 - operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR);
 - salvo quanto specificato all'art. 3, non impiegare senza il preventivo consenso dell'altra Parte, dette informazioni ed i materiali e a non comunicarli a terzi, fatta eccezione per i propri collaboratori e consulenti, i quali dovranno essere impegnati dall'assegnatario al medesimo vincolo di riservatezza.
2. Le Parti si conformano, agli effetti del presente Protocollo alle disposizioni del GDPR, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati. Inoltre, ai sensi degli artt. 5 e 6 del GDPR, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nell'art. 32 del GDPR.
3. L'AGEA, ai fini del presente rapporto convenzionale, informa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR che dati personali e le informazioni degli Interessati sono utilizzati per il solo fine di dare attuazione alle convenzioni e/o dei rapporti contrattuali tra le parti e per garantire l'adempimento delle disposizioni comunitarie e nazionali. In



particolare, il trattamento di dati personali già acquisiti o che saranno richiesti o comunicati dagli Interessati e da terzi è effettuato per:

- adempimenti di legge connessi a norme comunitarie e nazionali, norme civilistiche, fiscali, contabili;
 - gestione amministrativa del rapporto;
 - adempimenti degli obblighi contrattuali;
 - comunicazioni in merito alle funzioni istituzionali, ai rapporti in essere tra le Parti ed ai servizi di interesse per le finalità perseguite.
4. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito, con impegno da parte degli Interessati di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti.
5. I dati personali trattati verranno comunicati ad altri soggetti pubblici, ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione europea ed alle Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali, e non saranno diffusi se non nei casi e nei modi previsti dalla legge o dal presente Protocollo.
6. Il conferimento da parte degli interessati dei predetti dati ha natura obbligatoria in relazione alle diverse finalità dei trattamenti. In caso di rifiuto a conferire i dati o a

consentire al loro trattamento ovvero alla loro comunicazione ne potrà derivare l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all'esecuzione del rapporto o dell'operazione, ovvero l'impossibilità di effettuare alcune operazioni che presuppongono la comunicazione dei dati a soggetti funzionalmente collegati all'esecuzione delle stesse.

7. Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00185 Roma. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <http://www.AGEA.gov.it>. AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it
8. Presso la sede dell'Agenzia è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
9. Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, all'Interessato è riconosciuto il diritto in qualunque momento di:
 - chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - esercitare i diritti di cui al precedente punto mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif. Privacy;



- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
10. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

AGEA

REGIONE ABRUZZO